

Spett.le
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
P.zza Tassara n. 4 - 25043 - Breno (BS)

Dichiarazione di accettazione
della carica di Componente del Consiglio di Amministrazione
e Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità o incompatibilità ex art. 20 D. Lgs 39/2013

Il sottoscritto Massimo Mauro Chiesa nato a ===== il =====, residente a ===== Via =====, con codice fiscale ===== e con documento di identità numero ===== rilasciato dal Comune di =====, venuto a conoscenza della propria nomina a componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea del 28/10/2024 dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona con sede in Piazza Tassara n. 4 - 25043 - Breno (BS).

DICHIARO

- di accettare la carica di componente del Consiglio di Amministrazione che, per quanto previsto dall'art. 29 dello statuto vigente, ha durata 5 anni e terminerà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- di essere consapevole che i propri dati personali saranno raccolti e trattati dalla Azienda, e dai soci di quest'ultima, in conformità al GDPR 679/2016;

DICHIARA INOLTRE

con riferimento alle situazioni di INCONFERIBILITA' ¹ disciplinate dal D.Lgs. n. 39/2013:

X di **non trovarsi** in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 3, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013²;
- art. 4, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013³;
- art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013⁴;
- art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013⁵;

con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITA'**⁶ disciplinate dal D.Lgs. n.39/2013:

X di **non trovarsi** in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013⁷;
- art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 39/2013⁸;

- art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 39/2013⁹.

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente il dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Documento firmato in originale agli atti

¹ Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

1. "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto."

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

² Art. 3 Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: b) gli incarichi di **amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale**; c) gli incarichi **dirigenziali, interni e esterni**, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, **negli enti pubblici** e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale".

³ Art. 4 Inconfiribilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di **amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale**; c) gli incarichi **dirigenziali esterni**, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, **negli enti pubblici** che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

⁴ Art. 7 Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale

1. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma, non possono essere conferiti: c) gli incarichi di **amministratore di ente pubblico di livello regionale**".

⁵ Art. 7 Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale

2. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico

da parte di province, comuni o loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: c) gli **incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale**".

⁶ Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

2. "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto."

⁷ Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

⁸ Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli **incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale** sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli **incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale** sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".

⁹ Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli **incarichi dirigenziali, interni e esterni**, nelle pubbliche amministrazioni, **negli enti pubblici** e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli **incarichi dirigenziali, interni e esterni**, nelle pubbliche amministrazioni, **negli enti pubblici** e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli **incarichi dirigenziali, interni e esterni**, nelle pubbliche amministrazioni, **negli enti pubblici** e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli **incarichi dirigenziali, interni e esterni**, nelle pubbliche amministrazioni, **negli enti pubblici** e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".